



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TREVISO - BELLUNO**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI TREVISO
CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI VIGILANZA E DELLE COMMISSIONI PER LA
RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO.**

Art. 1

Il presente Regolamento reca norme di attuazione degli artt. 8 – 9 – 22 – 23 – 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso (di seguito Regolamento Generale), adottato dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno (di seguito Camera di Commercio), con provv. di Giunta n. 493 dell'11.11.1991 e con ultimo provvedimento in vigore, provv. Consiglio camerale n. 26 del 5.12.2017.

Art. 2

La Camera di Commercio accerta, tramite il Comitato di Vigilanza, i prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci di Treviso (secondo contratti – tipo se adottati) e cura la pubblicazione del relativo listino.

Art. 3

Le merci ed i prodotti, di cui al precedente articolo, da considerare nel listino, sono distinti nei seguenti gruppi:

- cereali e semi oleosi;

- prodotti, sottoprodotti della macinazione materie prime per mangimifici
- uve e vini;
- avicoli.

La Giunta della Camera di Commercio, sentiti la Deputazione di Borsa ed il Comitato di Vigilanza, delibera l'eventuale soppressione di gruppi di merci o di prodotti ovvero l'inserimento di nuovi.

Le modifiche alle descrizioni tecniche dei singoli prodotti quotati possono invece essere proposte direttamente dalle Commissioni prezzi, con decisione unanime, oppure per il tramite del Comitato di Vigilanza. Tali modifiche saranno adottate formalmente mediante determinazione dirigenziale.

Art. 4

All'accertamento dei prezzi di cui all'art. 2 provvede il Comitato di Vigilanza, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Generale.

Art. 5

Il Comitato di Vigilanza, i cui componenti sono nominati ogni tre anni dalla Giunta della Camera di Commercio, è composto dal Presidente, da otto membri effettivi e da almeno quattro membri supplenti.

Il Presidente è un funzionario camerale e viene designato dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

I componenti sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori, previa consultazione, non vincolante, delle associazioni di categoria e/o organizzazioni professionali e/o Enti ed Istituzioni maggiormente interessate all'attività di Borsa.

Qualora, alla scadenza del triennio, non venga disposto il rinnovo del Comitato di Vigilanza, i rispettivi componenti si intendono riconfermati per un ulteriore triennio.

Art. 6

Il Comitato di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente e le sue riunioni si tengono, di regola, nei locali della Borsa Merci o per il tramite di strumenti di videoconferenza da remoto.

Le sue decisioni sono prese con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei votanti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Il Comitato di Vigilanza per l'espletamento dei compiti relativi alla rilevazione dei prezzi di cui all'art. 8, punto 5, del Regolamento Generale, si avvale di apposite Commissioni ovvero di appositi informatori di settore.

Le Commissioni e gli informatori, relativamente ai prodotti di competenza, provvedono all'accertamento dei prezzi.

Art. 8

Le Commissioni operanti, competenti per prodotti, e la loro composizione sono quelle elencate nella Tabella allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

La Giunta della Camera di Commercio, sentiti la Deputazione di Borsa ed il Comitato di Vigilanza, delibera l'eventuale soppressione di Commissioni ovvero l'inserimento di nuove.

Le Commissioni di cui all'art. 7 sono nominate ogni tre anni dalla Giunta della Camera di Commercio, previa consultazione, non vincolante, delle associazioni di categoria e/o organizzazioni professionali e/o Enti ed Istituzioni maggiormente interessate all'attività di Borsa. Esse sono composte da operatori interessati alla produzione, alla mediazione ed al commercio dei prodotti e delle merci di cui ai gruppi specificati al precedente art. 3 e dal Presidente del Comitato di Vigilanza o da un suo sostituto, nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio, che svolge le funzioni di Presidente delle medesime Commissioni.

Per la Commissione Uve e Vini e la Commissione Avicola fanno parte due membri effettivi, competenti per settore, del Comitato di Vigilanza. Almeno uno dei due componenti il Comitato di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere il listino dei prezzi rilevati nella giornata.

Per la Commissione Cereali e Farine fanno parte quattro membri effettivi, competenti per settore, del Comitato di Vigilanza. Almeno uno dei quattro componenti il Comitato di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere il listino dei prezzi rilevati nella giornata.

Qualora, alla scadenza del triennio, non venga disposto il rinnovo di dette Commissioni, i rispettivi componenti si intendono riconfermati per un ulteriore triennio.

Resta salva, comunque, la facoltà della Giunta della Camera di Commercio di procedere alla sostituzione di componenti le Commissioni in qualunque momento.

L'incarico è gratuito, ma a tutti i componenti è concesso:

- l'ingresso gratuito in Borsa Merci;
- il rimborso spese parcheggio per le effettive presenze nelle riunioni, con la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Le spese di cui sopra saranno rimborsate esclusivamente ai componenti che abbiano partecipato alle Commissioni con potere di decisione e voto.

Sarà cura del membro effettivo designato, di avvertire il membro supplente degli eventuali impedimenti alla sua partecipazione alla Commissione.

I componenti effettivi delle Commissioni che senza giustificato motivo non prendono parte a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico.

Salvo incontrovertibili motivazioni le associazioni di categoria e/o organizzazioni professionali e/o Enti ed Istituzioni maggiormente interessate all'attività di Borsa non potranno riproporre il componente dichiarato decaduto.

In attesa della nuova nomina da parte della Giunta della Camera di Commercio, il membro supplente assumerà temporaneamente l'incarico di membro effettivo con funzioni di decisione e voto.

Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono espletate dal personale della Camera di Commercio.

Art. 9

Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti che abbiano diritto di voto, compreso il Presidente e purché siano rappresentate (solo ai fini del conteggi del quorum minimo) almeno il 70% delle categorie professionali previste dalla tabella allegata al presente Regolamento, con almeno un componente, ivi incluso il Presidente.

Il membro o i membri supplenti possono sostituire uno o più dei membri effettivi assenti purché appartenenti alla medesima categoria purché ad inizio di seduta dichiarino quali membri effettivi stanno sostituendo.

Le Commissioni deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Al fine di rendere valida la seduta e garantire la formazione del prezzo, il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi di esperti anche estranei alla Commissione e, in particolari situazioni (come ad esempio ridotta presenza, divieto di accesso o limitazione al traffico veicolare, membri dimissionari non ancora rinnovati, emergenze sanitarie, sciopero dei trasporti pubblici, ecc..), può utilizzare sistemi di video e/o audio da remoto.

Qualora per qualunque motivo sia constatata l'impossibilità di funzionamento di qualche Commissione o qualora non si riesca a rilevare i prezzi nel rispetto delle procedure descritte, il Presidente provvede all'accertamento dei prezzi sentiti gli operatori di particolare specifica competenza presenti in Borsa.

Art. 10

Le Commissioni si riuniscono presso i locali messi a disposizione dalla camera di commercio, secondo il calendario stabilito.

Art. 11

Per l'individuazione delle declaratorie delle merci e dei prodotti di cui all'art. 3, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni, si fa riferimento all'ultimo "Listino dei prezzi all'ingrosso" pubblicato dalla Camera di Commercio.

Art. 12

I prezzi da rilevare per le merci oggetto di trattative sono quelli effettivamente definiti nel giorno di mercato e si riferiscono a merce pronta.

Per le merci trattate presso i produttori o comunque al di fuori della Borsa Merci, debbono essere rilevati i prezzi medi praticati nella settimana terminante il giorno di mercato stesso.

Non si può tener conto dei prezzi che si riferiscono ad un numero di operatori insufficienti a fornire in merito utili elementi di giudizio.

Qualora per una determinata merce non siano avvenute contrattazioni sul mercato ed i prezzi siano stati desunti da semplici e generiche informazioni, o forniti in via presuntiva secondo la tendenza del mercato oppure mediante ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi rilevati in precedenza, sui listini verrà espressamente precisato che si tratta di prezzi “indicativi” o “nominali”.

Art. 13

I prezzi rilevati settimanalmente servono ai fini del calcolo delle medie mensili, secondo le Norme Tecniche emanate dall'ISTAT e costituiscono la base per le certificazioni richieste alla Camera di Commercio o per ogni altro fine di interesse pubblico.

Art. 14

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con provv. Consiglio camerale n. 26 del 5.12.2017.

La Giunta della Camera di Commercio si riserva, ove ritenuto opportuno e sentito il parere della Deputazione e del Comitato di Vigilanza, di introdurre nel presente Regolamento tutte le modificazioni che nella pratica si rendessero necessarie.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso.

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO
DEI PRINCIPALI PRODOTTI TRATTATI SULLA PIAZZA DI TREVISO**

1) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei cereali, semi oleosi e delle farine, dei sottoprodotti della macinazione e delle materie prime per mangimifici (21 componenti + il Presidente):

- 4 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 6 agricoltori e coltivatori diretti;
- 8 commercianti e mediatori;
- 3 utilizzatori (molini, mangimifici, essiccatoi).

Almeno 8 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopra elencate.

2) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso del pollame (8 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 4 produttori;
- 2 commercianti/macellatori di pollame.

Almeno 3 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopra elencate.

3) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle uve e dei vini (13 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 6 produttori (compresi rappresentanti delle cooperative e rappresentante del Condifesa TVB);
- 3 utilizzatori (industriali, imbottigliatori);
- 2 mediatori

Almeno 4 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopra elencate.